

CRITERI COMUNALI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI PER L'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

SOMMARIO

Art.1 – Norme di riferimento	pag. 3
Art.2 – Durata di validità degli indirizzi	pag. 3
Art.3 – Ambito di applicazione delle presenti disposizioni	pag. 3
Art.4 – Domande di autorizzazione all'apertura e/o trasferimento	pag. 3
Art.5 – Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande	pag. 4
Art.6 – Superficie delle attività di somministrazione e ampliamento	pag. 5
Art.7 – Attività stagionali e temporanee	pag. 5
Art.8 – Cessazione di attività	pag. 5
Art.9 – Criteri comunali e suddivisione del territorio comunale in zone	pag. 5
Art.10 – Dotazione di parcheggi	pag. 6
Art.11 – Limiti di distanza tra attività di somministrazione	pag. 6
Art.12 – Impatto acustico e ambientale	pag. 6
Art.13 – Rilascio dell'autorizzazione	pag. 6
Art.14 – Diniego dell'autorizzazione	pag. 7
Art.15 – Revoca dell'autorizzazione	pag. 7
Art.16 – Divieto di somministrazione di superalcolici	pag. 8
Art.17 – Subingresso nell'attività di somministrazione	pag. 8
Art.18 – Orari degli esercizi di somministrazione	pag. 8
Art.19 – Installazione di videogiochi	pag. 8
Art.20 – Sorvegliabilità dei locali	pag. 9
Art.21 – Attività di somministrazione in aree di servizio su strada urbana	pag. 9
Art.22 – Casi di fallimento dell'attività	pag. 9
Art.23 – Obbligo di osservanza di altri regolamenti comunali	pag. 10

ART. 1 – NORME DI RIFERIMENTO

Le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono disciplinate:

- dalla Legge n.287/1991 (aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi) per le disposizioni non espressamente regolamentate con legge regionale;
- dal T.U. leggi di P.S. 18.06.1931 R.D. n. 773 e successive modificazioni;
- dalla Legge Regionale 24 dicembre 2003 n. 30 (disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande), corredata degli indirizzi generali di cui all'allegato A della D.G.R. n. 8/6495 del 23 gennaio 2008, per quanto non in contrasto con le disposizioni statali contenute nella Legge 4 agosto 2006 n. 248 e nella Legge 10 ottobre 1990 n. 287 (Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale) ;
- dalla Legge Regionale 2 aprile 2007 n. 8 (disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie)
- dalle disposizioni contenute nel presente regolamento comunale, ispirato agli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale in atto n. 47 del 29.10.2007;

ART. 2 – DURATA DI VALIDITÀ

I presenti criteri hanno validità quadriennale; essi possono essere modificati prima della loro scadenza con le medesime procedure previste per la loro approvazione.

ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE PRESENTI DISPOSIZIONI

Le presenti disposizioni normative si applicano per il rilascio dell'autorizzazione per:

- 1) l'apertura a carattere permanente in sede fissa
- 2) il trasferimento di sede
- 3) il subingresso nella titolarità

degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

ART. 4 – DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E/O AL TRASFERIMENTO

La domanda diretta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura o il trasferimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere inviata o presentata al protocollo del comune.

Nella domanda devono essere indicati:

- Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e codice fiscale del richiedente. Per le società : ragione sociale, sede legale, partita IVA, le generalità del legale rappresentante;
- Certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli art. 5 e 6 della Legge Regionale n. 30/2003;
- Ubicazione dell'esercizio, intendendo per tale l'indirizzo ed il numero civico, oppure i dati catastali, e comunque quegli elementi sufficienti a localizzare esattamente il pubblico esercizio;
- Superficie di somministrazione e di servizio; qualora l'attività di somministrazione sia esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi, deve essere indicata la superficie riservata a ciascuna attività;

- La certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi, ove previsti in relazione alle disposizioni urbanistiche e alle presenti norme;
- La documentazione di previsione di impatto acustico redatta ai sensi della Legge Regionale n.13/2001 e della D.G.R n.7/8313 del 08.03.2002 nonché ai sensi del vigente regolamento comunale in materia di inquinamento acustico.

Deve essere presentata dal richiedente anche dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale, ma in ogni caso prima dell'inizio dell'attività, e/o comunque entro 365 giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale, la seguente documentazione:

- a) planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato, dalla quale dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 17.12.1992, n. 564;
- b) la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
- c) il certificato di prevenzione incendi se previsto o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale VVFF;
- d) denuncia di inizio attività produttiva ai sensi della L.R. n. 8 del 2.4.2007;
- e) la documentazione comprovante la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (per documentazione comprovante la disponibilità dei locali si intende: fotocopia del contratto di affitto/locazione/comodato ecc. dei locali).

ART. 5 – DENOMINAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art.3, comma 3, della L.R. n.30/2003 e del punto n. 6 degli Indirizzi Regionali sull'attività di somministrazione di cui alla DGR n. 8/6495 del 23 gennaio 2008, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ha l'obbligo di comunicare al comune, prima dell'inizio o della modifica dell'attività, la denominazione assunta, nei limiti previsti dall'autorizzazione sanitaria, e precisamente se trattasi di:

- a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
- b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
- c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
- d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
- e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
- g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;

- h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
- i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
- j) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;
- k) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.

Nel caso in cui un esercizio svolga attività diverse, è obbligatorio segnalare le diverse denominazioni assunte con la relativa superficie destinata a ciascuna denominazione.

In nessun caso la comunicazione fatta dall'utente di variazione con aggiunta di nuove denominazioni, potrà costituire estensione dell'attività esercitata, per ottenere la quale è obbligatorio seguire la specifica procedura prevista dalla legge regionale n. 30/2003.

ART. 6 – SUPERFICIE DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE E AMPLIAMENTO

Non è fissato alcun limite minimo né massimo di superficie per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle normative edilizio-urbanistiche e igienico-sanitarie, dovranno comunque avere superfici adeguate, idonee ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore e tali da garantire l'agevole movimento del personale e della clientela, anche in relazione alle caratteristiche dell'attività esercitata.

In relazione alle modalità di misurazione dei locali, fanno parte dei locali destinati a servizi e non alla somministrazione: i servizi igienici (per pubblico e personale), i camerini, i guardaroba, gli spogliatoi del personale, la cucina e il lavaggio stoviglie, la dispensa, il locale preparazione alimenti, gli ingressi, i disimpegni e le casse, i locali filtranti e separanti in genere.

L'ampliamento dell'esercizio di somministrazione, deve essere comunicato al comune e può essere effettuato decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Non costituisce ampliamento dell'esercizio di somministrazione, l'occupazione temporanea di aree private o pubbliche.

Nella comunicazione il soggetto deve dichiarare di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d'uso ed ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. n 564/1992.

La stessa procedura dovrà essere seguita anche nei casi di riduzione della superficie aperta al pubblico.

ART. 7 – ATTIVITÀ STAGIONALI E TEMPORANEE

Le attività stagionali hanno una durata massima complessiva non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi per ciascun anno solare e sono soggette al rilascio dell'autorizzazione comunale secondo le procedure indicate al precedente art. 4.

In occasione delle fiere, feste e mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, possono essere rilasciate autorizzazioni per lo svolgimento temporaneo dell'attività di somministrazione temporanea al

pubblico di alimenti e bevande. Esse sono valide soltanto in relazione ai locali o ai luoghi in cui si svolge la manifestazione e per i giorni delle predette riunioni e comunque non possono avere una durata complessivamente superiore ai 59 giorni.

Le domande per le attività di somministrazione svolte in forma temporanea devono pervenire all'ufficio protocollo generale del comune almeno 10 giorni prima dell'inizio di tali attività.

Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 è subordinato alla verifica del possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti morali e professionali di cui agli art. 5 e 6 della Legge Regionale n. 30/2003 e contenere la dichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienico-sanitarie.

ART. 8 – CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

Il titolare che cessa l'attività di somministrazione deve trasmettere al Comune, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'autorizzazione. Analogamente in caso di subingresso, il titolare o il subentrante dell'autorizzazione di cui si chiede la reintestazione dovrà far pervenire al Comune l'autorizzazione in questione entro 15 giorni dalla conclusione dell'atto di cessione o affitto d'azienda.

ART. 9 – CRITERI COMUNALI E SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO

In riferimento al punto 11.5 della D.G.R. n.VII/17516 del 31/5/2005, aderendo allo spirito generale della legge regionale 24.12.2003 n. 30 e nel rispetto del D.P.R 13 dicembre 1995 emanato a seguito della Deliberazione del Consiglio dei Ministri 24.11.1995 e del D.P.R. 13.12.1995, non si individuano zone sature dal punto di vista dell'offerta e pertanto si provvede a considerare l'intero territorio comunale esente da contingenti numerici relativi al numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, in modo da favorire una equilibrata dislocazione degli esercizi nel rispetto del principio della libera concorrenza.

ART. 10 – DOTAZIONE DI SPAZI DESTINATI A PARCHEGGI PER I PUBBLICI ESERCIZI

Le condizioni per garantire un'adeguata dotazione di spazi a parcheggio indispensabili per l'attuazione, la funzionalità e la fruibilità dei nuovi insediamenti di pubblici esercizi e la loro corretta integrazione urbana, sono stabilite dallo strumento urbanistico comunale e nei relativi piani attuativi.

Il presente articolo non si applica per il rilascio delle autorizzazioni relative all'attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuare:

- a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente, ma in modo complementare, ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi ed altri esercizi similari. L'attività di trattenimento pubblico si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi e la somministrazione sia effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce dell'attività di trattenimento. L'attività di somministrazione non può essere effettuata nelle ore in cui sono chiusi gli impianti sportivi e nelle ore in cui non viene svolta l'attività di trattenimento pubblico, autorizzato ai sensi dell'articolo 68 del T.U.L.P.S.. Non costituisce attività di intrattenimento la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
- b) negli esercizi collocati all'interno delle aree di servizio di distribuzione carburanti posti sulle strade extraurbane principali, urbane, tangenziali, autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblico;

- c) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
- d) presso il domicilio del consumatore;
- e) nelle attività svolte in forma temporanea di cui al successivo articolo 7;
- f) nelle attività svolte direttamente nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine;
- g) nelle attività svolte all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili;
- h) mediante distributori automatici in locali adibiti a tale attività.

ART. 11 – LIMITI DI DISTANZA TRA ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE E LUOGHI PARTICOLARI

Non sono previsti limiti di distanza tra un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ed un altro, qualunque sia la denominazione assunta dagli esercizi.

ART. 12 – IMPATTO ACUSTICO E AMBIENTALE

Le attività di somministrazione devono essere esercitate in conformità a quanto previsto dalla legge Regionale n. 13/2001; in particolare si rende obbligatoria la presentazione della documentazione di previsione di impatto acustico relativamente ai casi previsti dall'art. 5 della D.G.R n. 7/8313 del 08.03.2002 e come indicato agli articolo 8 e 9 del vigente regolamento comunale in materia di inquinamento acustico.

Le attività di somministrazione già in esercizio, che effettuino attività di intrattenimento e svago con accertati fenomeni di inquinamento acustico, dovranno adeguare i locali in applicazione della Legge n. 447/95 e del DPCM 14 novembre 1997 e delle eventuali prescrizioni imposte dal competente organo tecnico consultivo ARPA.

Per le attività di intrattenimento e svago di carattere temporaneo per le quali si prevede di superare i limiti di rumore stabiliti dovrà essere acquisita l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 14 del citato regolamento comunale.

ART. 13 – RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione è rilasciata con l'osservanza della presente disciplina entro 45 giorni dalla presentazione della domanda a condizione che il richiedente sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 5 e 6 della Legge Regionale n. 30/2003.

L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi, od impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché allo svolgimento di giochi leciti.

Tali forme di trattenimento dovranno essere esercitate in forma secondaria e complementare rispetto all'attività principale di somministrazione di alimenti e bevande, senza allestimento e predisposizione di sale o spazi appositamente attrezzati, senza il pagamento di un biglietto di ingresso o aumento delle consumazioni, e senza che si effettui pubblicità dell'evento o trattenimento medesimo e fatto salvo il rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico di cui al precedente articolo.

Sono esclusi dall'autorizzazione l'installazione e la gestione di apparecchi automatici da gioco ai sensi dell'art.110 del T.U.L.P.S. R.D n. 773/1931 per i quali è prevista la presentazione di specifica Denuncia di Inizio Attività corredata dal Nulla Osta tecnico rilasciato per ciascun apparecchio dall'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato.

In ogni caso l'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno del territorio comunale dovrà essere esercitata nel rispetto delle prescrizioni generali della legge regionale n.30/2003 e delle disposizioni e/o vincoli di legge in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e polizia locale, nonché eventuali altri limiti imposti dal presente regolamento.

ART. 14 – DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE

Il diniego della domanda di autorizzazione è comunicato all'interessato entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda attestata dal protocollo del comune.

Con la comunicazione di diniego, la pratica viene archiviata ed il procedimento si intende concluso negativamente.

ART. 15 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Salvo quanto previsto dal T.U.L.P.S. Regio Decreto n. 773/1931, le autorizzazioni di cui all'art. 9 della Legge Regionale n. 30/2003 sono revocate nei seguenti casi:

- a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro due anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione o sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- b) quando il titolare dell'autorizzazione non è più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della Legge Regionale n. 30/2003;
- c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. In tali casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a 90 giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
- d) quando viene meno l'effettiva disponibilità dei locali e non venga chiesta l'autorizzazione al trasferimento in nuova sede nel termine di 6 mesi salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
- e) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
- f) quando in caso di subingresso, non si avvii l'attività secondo le modalità previste nell'art. 15 della Legge Regionale n. 30/2003;

Per casi di comprovata necessità, ai fini delle proroghe di cui alle lettere a), c) e d), si intendono le seguenti fattispecie:

- 1) in caso di fallimento e/o amministrazione controllata della ditta esecutrice dei lavori;
- 2) inagibilità dei locali a seguito di eventi esterni o calamità naturali;
- 3) inagibilità dei locali ai fini igienico sanitari per eventi non riconducibili alla volontà o alla colpa del titolare esercente;
- 4) ritardo da parte del comune nel rilascio di richieste concessioni, autorizzazioni o permessi edilizi necessari per la sistemazione o costruzione dei locali;
- 5) incolpevole ritardo, adeguatamente dimostrato, nella fornitura del materiale, anche edilizio, necessario alla realizzazione e conclusione del locale.

ART. 16 – DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI SUPERALCOLICI

La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume è vietata negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, o complessi di attrazione dello

spettacolo viaggiante installati con carattere sia permanente che temporaneo, nel corso di manifestazioni sportive e musicali all'aperto e nelle scuole.

E' inoltre vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

ART. 17 – SUBINGRESSO NELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Il trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte comporta la cessione all'avente causa dell'autorizzazione relativa all'esercizio stesso, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 della Legge Regionale n. 30/2003.

L'effettivo trasferimento è comprovato da:

- a) atto pubblico;
- b) scrittura privata con firme autenticate ;
- c) scrittura privata registrata e depositata alla Cancelleria del Tribunale della Cciaa (anche in copia).

Nel caso di subingresso per atto tra vivi, l'attività di somministrazione potrà proseguire da parte del subentrante dopo avere presentato al comune specifica comunicazione contenente la prova dell'effettivo trasferimento e del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e 6 della legge regionale 20.12.2003 n. 30; il subingresso così regolarmente comunicato, determina la reintestazione dell'autorizzazione nei confronti del subentrante.

Nel caso di subingresso per causa di morte, se l'azienda commerciale fa parte dell'asse ereditario, chi subentra può continuare l'attività del dante causa - anche se non in possesso del requisito professionale di cui all'art. 6 della l.r. - per un anno dalla data di apertura della successione, chiedendo la reintestazione dell'autorizzazione. Tale termine può essere prorogabile, previa specifica e motivata richiesta, per un periodo massimo di ulteriori 180 gg qualora il ritardo non risulti imputabile all'interessato.

ART. 18 – ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresi quelli abbinati ad attività di trattenimento e svago, sono determinati con apposita ordinanza che verrà adottata dal Sindaco, tenuto conto degli indirizzi regionali e di quelli in seguito indicati:

- allo scopo di evitare problemi di disturbo alla quiete pubblica, l'ordinanza sindacale dovrà prevedere specifiche disposizioni in materia di orario per le attività con prevalente apertura serale, abbinata ad attività di trattenimento e svago, o dotate di spazi di somministrazione all'aperto;
- l'orario di svolgimento dei trattenimenti, anche temporanei, effettuati nei pubblici esercizi potrà essere differenziato in base a differenti zone del territorio comunale ed in ragione della collocazione in ambiti prevalentemente residenziali.

ART. 19 – INSTALLAZIONE DI VIDEOGIOCHI

E' vietata l'installazione di apparecchi automatici da gioco di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. R.D. n. 773/1931 nei seguenti casi:

- a) in tutte le aree poste all'esterno degli esercizi in cui possono essere installati;
- b) nelle attività di somministrazione svolte all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole, istituti scolastici e nelle pertinenze dei luoghi di culto.

Non possono essere installati apparecchi automatici da gioco in misura superiore ai limiti previsti dai decreti interdirettoriali del Ministero delle Finanze e del Ministero degli Interni. Tali limiti numerici sono valevoli anche per gli apparecchi automatici da gioco di cui al comma 7 lettere a) e c) dell'art.110 del T.U.L.P.S. R.D. n.773/1931 installabili nei pubblici esercizi.

ART. 20 – SORVEGLIABILITÀ DEI LOCALI

Il locale sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande deve rispettare i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17.12.1992, n. 564.

La sorvegliabilità potrà essere accertata direttamente dagli organi di polizia locale prima dell'inizio dell'attività oppure anche successivamente purchè all'atto della domanda di autorizzazione il richiedente autocertifichi con espressa indicazione sulla planimetria del locale, il rispetto dei requisiti in questione.

ART. 21 – ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE IN AREE DI SERVIZIO SU STRADA URBANA

E' consentito svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di aree di servizio di distribuzione carburanti posizionate su strade urbane, in funzione di attività complementare svolta a favore degli utenti dell'area di servizio medesima. L'attività potrà essere iniziata a seguito di rilascio dell'autorizzazione amministrativa.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande:

1. dovrà rispettare gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburante;
2. non potrà essere trasferita al di fuori dell'area di servizio;
3. potrà essere esercitata dal soggetto individuato dal proprietario dell'impianto o dal gestore dell'impianto medesimo o da suo familiare o parente/affine entro il 3° grado; in ogni caso il soggetto esercente dovrà essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dagli articolo 5 e 6 della legge regionale 24.12.2003 n. 30;
4. dovrà essere esercitata previa denuncia di inizio attività produttiva ai sensi della L.R. 2.4.2007 n. 8;
5. il locale sede dell'attività dovrà rispettare i requisiti posti dal vigente regolamento edilizio comunale.

Il locale sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, dovrà in ogni caso rispettare i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17.12.1992, n. 564, e dovrà inoltre essere posizionato all'interno dell'area ove si effettua la distribuzione del carburante.

La sorvegliabilità potrà essere accertata direttamente dagli organi di polizia locale prima dell'inizio dell'attività oppure anche successivamente purchè all'atto della domanda di autorizzazione il richiedente autocertifichi con espressa indicazione sulla planimetria del locale, il rispetto dei requisiti in questione.

ART. 22 – CASI DI FALLIMENTO DELL'ATTIVITÀ

Nel caso di fallimento di un esercizio regolarmente autorizzato, il curatore deve provvedere al deposito dell'autorizzazione presso il competente ufficio comunale entro 90 (novanta) giorni dalla sentenza; entro tale termine non si applica il disposto dell'art. 16, comma 1 lett. b) della Legge

Regionale n. 30/03. Il mancato deposito, entro il termine suddetto, comporta la revoca dell'autorizzazione.

Il Comune rilascia un'attestazione dell'avvenuto deposito, che ha durata indeterminata fino all'adozione da parte degli organi giudiziari, dei provvedimenti conseguenti al fallimento.

Nel caso di esercizio provvisorio, disposto dal Tribunale, il curatore deve produrre al Comune il relativo decreto del Tribunale, richiedere la cessazione del deposito e, nell'ipotesi intenda proporre altra persona all'attività, indicarne il nominativo.

Al termine della gestione provvisoria, ovvero in caso di sua sospensione, il curatore stesso deve darne comunicazione al Comune e provvedere al deposito come sopra indicato.

Durante il periodo di deposito l'autorizzazione è sospesa e non si applica la disposizione di cui all'art. 16, comma 1 lett. a) della Legge Regionale n. 30/03 fino alla cessione a terzi dell'esercizio ovvero alla definitiva cessazione dello stesso.

Le presenti disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche ai casi di liquidazione coatta amministrativa e di sequestro giudiziario.

ART. 23 - OBBLIGO DI OSSERVANZA DI ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutti gli altri piani e regolamenti comunali vigenti ed in particolare dello strumento urbanistico, delle norme di polizia urbana e di quelle igienico-sanitarie.